

(N. 2121)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1957

Aumento delle tasse e soprattasse dovute per le Scuole di ostetricia, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58.

ONOREVOLI SENATORI. — La misura delle tasse dovute nell'anteguerra per le Scuole di ostetricia autonome e funzionanti presso le Cliniche ostetriche delle Università, è indicata nell'articolo 14 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, il quale prevede anche che le tasse di immatricolazione e di iscrizione siano devolute alle Università, per le Scuole annesse alle Università, ed alle Scuole stesse, per le Scuole non annesse alle Università. Con il citato articolo 14 viene altresì stabilito che le tasse di immatricolazione e di iscrizione siano destinate al funzionamento delle Scuole, le soprattasse d'esami siano erogate in quote uguali, per propine, ai componenti le Commissioni esaminatrici e la tassa di diploma sia devoluta all'Erario,

Intervenuta la maggiorazione delle tasse e soprattasse universitarie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 757, fu ritenuto opportuno, d'intesa con il Ministero del tesoro, estendere tale maggiorazione alle tasse e soprattasse delle Scuole di ostetricia, in quanto questi provvedimenti avevano una portata generale intesa ad alleviare le difficili condizioni finanziarie delle Università e degli Istituti superiori conseguenti all'aumento degli oneri per i servizi di loro pertinenza, ivi compresi, quindi, quelli per le Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche ostetriche universitarie.

Venne pertanto stabilito che le tasse per le Scuole di ostetricia fossero complessivamente

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aumentate in ragione di 4 volte la misura anteguerra.

Successivamente non sembrò invece opportuno estendere alle Scuole di ostetricia gli aumenti delle tasse e soprattasse universitarie disposti con la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sia in quanto tali aumenti non avevano il carattere percentuale dei precedenti ma riguardavano singole tasse e soprattasse, di cui veniva indicato lo specifico ammontare, sia perchè le tasse e soprattasse previste per le Scuole di ostetricia erano nel 1951, per effetto della quadruplicazione subita, di gran lunga maggiori di quelle vigenti per gli Istituti tecnici e professionali di secondo grado, ai quali le predette scuole possono riportarsi tanto per il titolo di ammissione (licenza di scuola media inferiore) che per la durata del corso (triennale).

Senonchè, con legge 9 agosto 1954, n. 645, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 17 agosto 1954, sono stati stabiliti gli aumenti delle tasse dovute per le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, in ragione di circa 12 volte la misura delle tasse anteguerra.

In relazione a quanto sopra si è ritenuto opportuno provvedere anche all'adeguamento delle tasse e soprattasse delle Scuole di ostetricia, in ragione di tre volte la misura attuale, onde raggiungere un aumento globale — rispetto all'anteguerra — di 12 volte, con decorrenza dall'anno scolastico 1957-58.

Si è infatti considerato che, con il sia pure modesto incremento delle entrate derivanti dal previsto aumento, le Scuole di ostetricia autonome, e le Università sedi di Scuole di ostetricia avrebbero potuto meglio fronteggiare le notevoli spese di funzionamento e di attrezzatura didattico-scientifica, cui spesso non sono in grado di provvedere in modo soddisfacente gli Ospedali o gli altri enti a carico dei quali tali spese gravano per impegno convenzionale.

Poichè sull'opportunità di tale provvedimento si sono inoltre favorevolmente espressi, non soltanto il Ministero del tesoro, ma anche i Ministeri delle finanze e del bilancio e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tasse e soprattasse dovute per le Scuole di ostetricia annesse alle Università e per le Scuole di ostetricia autonome sono stabilite, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, nella misura indicata nella unita tabella A.

Art. 2.

Le tasse d'immatricolazione e di iscrizione sono devolute, per le Scuole annesse alle Università, alle Università, e, per le Scuole autonome, alle Scuole stesse.

Le tasse di immatricolazione e di iscrizione sono destinate al funzionamento delle scuole, le soprattasse di esame sono erogate in quote uguali, per propine, ai componenti le Commissioni esaminatrici.

La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

TABELLA A.

Tassa d'immatricolazione	L. 1.200
Tassa annua d'iscrizione	» 2.400
Soprattassa annua d'esame	» 900
Tassa di diploma	» 1.200
Soprattassa di diploma	» 1.200
Tassa d'iscrizione al corso pratico	» 600
Tassa d'iscrizione al corso di perfezionamento	» 1.200